Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 16 giugno 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 maggio 1959, n. 354.
Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella A, allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I diritti catastali da corrispondersi allo Stato per l'esecuzione di ogni voltura previsti dalla tabella A allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dalle disposizioni in essa tabella richiamate nella colonna 3, sono fissati nella misura unica ed uniforme di lire 1,25 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 27 maggio 1959, n 355.
Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 32 della legge 6 agosto 1954, n. 603, è modificato come segue:

« L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera *c*), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 4 per ogni cento lire;

b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata la imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla lettera *a*) ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire ».

Art. 2.

Per i trasferimenti immobiliari di cui all'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 2,50 per cento.

L'art. 43 della tabella allegato *B* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 è abrogato.

Art. 3.

Ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, di fondi rustici si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, riguardanti la determinazione del valore dei fondi rustici trasferiti per causa di morte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 27 maggio 1959, n 356.
Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tariffa *C* allegata alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e sostituita dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 2.

L'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, alla lettera *a*) del secondo comma, è modificato come segue: « *a*) per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto ».

Art. 3.

Le norme di cui all'art. 1 entreranno in vigore il 1° luglio 1959; quelle di cui all'art. 2 il 1° gennaio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

POTENZA IN CV	Tassa annua (lire)	NOTE
Fino a 5	5 000	Per le autovetture di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente a cavalli vapore 45 aumentata di lire 8 500 (ottomilacinquecento), per ogni cavallo vapore in più dei 45 Alla tassa riportata nella presente tariffa si applicano le seguenti riduzioni 1) per le autovetture da noleggio di rimessa riduzione del 50 per cento, per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1945 la riduzione e del 60 per cento, 2) per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza riduzione ad un quarto (1/4), per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1945 la riduzione e ad un quinto (1/5), 3) per le autovetture adibite a scuola guida riduzione del 40 per cento a condizione che sulla licenza di circolazione sia stata apposta dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l autoveicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito a scuola guida, 4) per le autovetture azionate con motore Diesel riduzione del 20 per cento.
» 6	7.000	
» 7	7.500	
» 9	9.000	
» 10	10.500	
» 11	15.000	
» 12	18.000	
» 13	21.300	
» 14	27.000	
» 15	31.500	
» 16	39.000	
» 17	46.000	
» 18	51.000	
» 19	58.000	
» 20	64 000	
» 21	71 000	
» 22	78.000	
» 23	83.000	
» 24	90.000	
» 25	97.000	
» 26	104.000	
» 27	111.000	
» 28	118.000	
» 29	125.000	
» 30	132.000	
» 31	139.000	
» 32	146 000	
» 33	153.000	
» 34	160.000	
» 35	167.000	
» 36	174 000	
» 37	181.000	
» 38	188.000	
» 39	195 000	
» 40	202.000	
» 41	209.000	
» 42	216 000	
» 43	223.000	
» 44	230 000	
» 45	237.000	

LEGGE 27 maggio 1959, n 357.
Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* è elevata dal 22 al 23 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* è elevata dal 18 per cento al 20 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 4.000.000.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è modificato in conformità alle disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 3.

Le maggiorazioni di aliquote stabilite dall'art. 1 hanno effetto dal 1° luglio 1959. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 30 giugno 1959.

Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano stati già iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di appositi ruoli, il cui carico è ripartito nel numero di rate bimestrali ancora da scadere fino al 30 giugno 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 27 maggio 1959, n. 358.

Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aliquote della imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sono stabilite come segue:

sino a	300	milioni	di lire	33	per cento
»	400	»	»	34	»
»	500	»	»	35	»
»	600	»	»	36	»
»	700	»	»	37	»
»	800	»	»	38	»
»	900	»	»	39	»
»	1.000	»	»	40	»
»	1.100	»	»	41	»
»	1.200	»	»	42	»
»	1.300	»	»	43	»
»	1.400	»	»	44	»
»	1.500	»	»	45	»
oltre	1.500	»	»	45	»

Per le somme intermedie la misura della aliquota è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$Y = 0,010\ x + 30$$

nella quale Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare x espresso in milioni di lire.

L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sullo intero complessivo ammontare delle poste in giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Per i giuochi di abilità e per i concorsi pronostici il cui esercizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine, il fondo premi è costituito dal 36 per cento dell'ammontare complessivo delle poste al netto dell'imposta di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un abbuono del 30 per cento sull'imposta unica liquidata a norma dell'art. 1 della presente legge.

Per ogni concorso l'abbuono di cui al comma precedente non può superare i 20 milioni.

Art. 4.

Per i giuochi direttamente organizzati dallo Stato a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, la massa dei premi è stabilita nella misura del 35 per cento dell'ammontare complessivo delle poste giuocate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 27 maggio 1959, n. 359.

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, è sostituito come segue:

« Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume

degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, è stabilita nella misura dell'1 per cento.

Per le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto elencati l'imposta di cui al precedente comma è dovuta:

a) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da thé, sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

b) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da thé, sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria:

c) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio.

d) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

e) nella misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;

f) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;

g) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi classificati di lusso;

h) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;

i) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio.

In aggiunta all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai precedenti commi è dovuta nei modi e termini dell'imposta stessa un'addizionale nella misura del 3 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere *a*) e *d*), e nella misura del 2 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere *b*), *f*) e *g*).

L'addizionale del 2 per cento è dovuta anche sui proventi lordi conseguiti dagli alberghi classificati di lusso.

L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffè ed ai bar di prima categoria siti in località comprese nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno o in località riconosciute economicamente depresse ai termini dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, semprechè le località di cui sopra non siano stazioni di cura, di soggiorno o turismo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 maggio 1959, n. **360**.

Istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas naturale) o prodotto industrialmente o importato dall'estero, considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale, destinato al caricamento delle bombole, in aggiunta all'imposta erariale, o correlativamente alla sovrimposta di confine, di cui ai commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 dicembre 1955, n. 1110.

Art. 2.

Il diritto erariale di cui all'articolo precedente è dovuto:

a) dall'esercente impianti di caricamento in bombole per il gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas naturale) o prodotto industrialmente o di estera provenienza;

b) dall'importatore, all'atto dell'importazione, semprechè il gas metano di origine estera sia confezionato in bombole.

Gli impianti di caricamento comprendono le stazioni di compressione o di ricompressione, anche se annesse a impianti di estrazione o ad impianti di produzione, nonchè le stazioni di rifornimento di gas metano con colonnine.

Tale diritto si applica qualunque sia l'impiego del gas metano compresso in bombole ed è dovuto sull'intero quantitativo di gas destinato al caricamento in bombole che sia prelevato dagli impianti di estrazione, dagli impianti di produzione o dai metanodotti o che sia importato dall'estero. Non è ammessa alcuna detrazione per eventuali perdite per imperfetti collegamenti negli impianti durante il caricamento delle bombole alle rampe o presso le colonnine, eccettuati i casi di forza maggiore, semprechè risulti esclusa la colpa dell'esercente.

Art. 3.

Chiunque intende installare o gestire impianti di caricamento in bombole di gas metano, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, qualunque sia l'entità delle installazioni, almeno trenta giorni prima dell'attivazione dello impianto.

La denuncia deve essere presentata, in doppio esemplare, e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova l'impianto;

c) la quantità media di gas che si presume di comprimere in bombole giornalmente e la pressione di esercizio dell'impianto;

d) gli apparecchi di misura che si intendono adoperare per la misurazione del gas;

e) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova il punto di presa del gas metano, la ditta fornitrice e la sua sede.

La denuncia deve essere corredata dalla planimetria dai locali e dallo schema degli impianti, nonchè dalle copie autenticate:

1) del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco;

2) del certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura, da cui risulti l'attività del richiedente;

3) della licenza comunale.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, da chiunque già esercisce impianti di caricamento in bombole di gas metano.

Qualsiasi modifica agli impianti deve essere denunciata, prima dell'attuazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 4.

Le ditte di cui al precedente articolo devono munirsi di apposita licenza, da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per ciascun impianto di caricamento in bombole di gas metano, anche se attivati da una stessa ditta in uno stesso Comune.

La licenza è soggetta al pagamento di un diritto annuale di lire 5000 da effettuarsi:

a) prima del rilascio della licenza, per gli impianti esistenti e per quelli di nuova installazione ed in caso di modifica della ragione sociale;

b) entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo, per le rinnovazioni.

Art. 5.

La liquidazione del diritto erariale è fatta dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base a dichiarazione che le ditte esercenti di cui all'art. 3 devono presentare entro il mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Tale dichiarazione deve indicare, per ogni Provincia:

a) la quantità di gas metano prelevata dagli impianti di estrazione o dagli impianti di produzione, o dai metanodotti per il caricamento delle bombole, con l'indicazione dei numeri segnati dalle apparecchiature di misura installate, nonchè del nominativo dell'azienda fornitrice del gas metano.

Per il metano di provenienza estera, nella dichiarazione deve farsi riferimento alla bolletta di importazione;

b) la quantità di gas metano immessa in bombole, ceduta a consumatori diretti e a rivenditori o utilizzata in proprio.

Art. 6.

L'esercente è tenuto, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, a versare presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione, il diritto erariale commisurato alle quantità dichiarate.

Per i supplementi di tale diritto conseguenti alla revisione, da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle liquidazioni relative alle dichiarazioni, l'Ufficio emette avviso di pagamento e la ditta è tenuta a versare le somme dovute entro otto giorni dalla data della relativa notificazione, restando salva la facoltà per essa ditta di chiedere il rimborso delle somme eventualmente pagate in più.

Art. 7.

Le ditte di cui all'art. 3 devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare del diritto erariale dovuto per il mese di massimo caricamento in bombole di gas metano, dell'anno precedente.

Le ditte che iniziano la particolare attività dopo l'entrata in vigore della presente legge devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare del diritto erariale presumibilmente dovuto per un mese.

Art. 8.

Per il ritardato pagamento del diritto erariale oltre i termini stabiliti dalla presente legge, è applicata, in aggiunta all'interesse legale, una indennità di mora del sei per cento.

Tale indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine.

Art. 9.

Il diritto erariale stabilito all'art. 1 si applica anche al gas metano, considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale, già confezionato in bombole, da chiunque detenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, in quantità superiore a metri cubi 100.

Agli effetti di tale limite, si cumulano le quantità di gas metano confezionato in bombole appartenenti ad una stessa ditta, anche se viaggianti.

All'uopo i detentori devono fare denuncia delle quantità giacenti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro e non oltre venti giorni dalla data predetta.

Art. 10.

Il diritto erariale dovuto in base all'art. 9 deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del sei per cento. Detta indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 11.

Chiunque, senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dalla presente legge, attiva un impianto di caricamento in bombole di gas metano, soggetto a licenza ai sensi dell'art. 4, è punito con la multa da lire 5000 a lire 100.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantità di gas erogato o che potè essere erogato.

Art. 12.

Chiunque sottrae il gas all'accertamento o al pagamento del diritto erariale è punito con la multa dal doppio al decuplo del tributo dovuto. La multa non può essere inferiore a lire 10.000.

Art. 13.

L'esercente che omette di presentare la dichiarazione di cui all'art. 5 della presente legge o la presenta oltre il termine stabilito, ovvero presenta dichiarazione infedele, è punito con la multa da lire 5000 a lire 100.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo del diritto erariale dovuto.

Nel caso che la dichiarazione sia presentata entro i quindici giorni successivi al termine stabilito, in luogo della multa prevista dal primo comma del presente articolo si applica l'ammenda fino a lire 50.000.

Art. 14.

L'esercente impianti di caricamento in bombole di gas metano, di cui al quarto comma dell'art. 3, che presenta la denuncia oltre il termine previsto, è punito con la multa da lire 5000 a lire 100.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantità di gas erogato o che potè essere erogato.

Art. 15.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale frodato o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.

Art. 16.

La ditta che ritarda di effettuare il pagamento del diritto di licenza entro il termine stabilito dall'art. 4 della presente legge è punita con pena pecuniaria da una a tre volte il diritto stesso.

Art. 17.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 dicembre 1955, n. 1110.

Art. 18.

E' concessa la restituzione del diritto erariale di cui all'art. 1 sul gas metano compresso in bombole destinato, mediante carri bombolai, alle aziende del gas per l'immissione, tal quale o riformato od in miscela con gas di fossile od altro gas, nelle reti di distribuzione cittadine in Comuni non serviti da metanodotti.

Art. 19.

La restituzione del diritto erariale prevista dall'articolo precedente per il gas metano compresso in bombole destinate all'uso in esso indicato, deve essere operata, nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, previo accertamento dell'impiego del gas medesimo.

Il diritto alla restituzione di cui all'articolo precedente si prescrive nel termine di due anni dalla data della liquidazione delle somme spettanti, da eseguirsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in base ad apposita dichiarazione di consumo che l'azienda del gas interessata è tenuta a presentare bimestralmente al detto Ufficio.

Alla dichiarazione devono essere allegate le originali fatture, note di consegna od altro equivalente documento commerciale atto a comprovare l'acquisto del gas metano compresso in bombole immesso nelle reti di distribuzione cittadine.

Le spese relative agli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono a carico dell'azienda interessata.

Art. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1959-60 onde far luogo alla restituzione prevista dall'art. 18.

Art. 21.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 maggio 1959, n. 361.

Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 720.000 annue.

A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato ed alle altre categorie di prestatori di lavoro, trova applicazione per la parte di reddito eccedente le lire 720.000 ragguagliata ad anno.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato dall'art. 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è elevato a lire 720.000.

Art. 3.

In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo è elevato a lire 720.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 28 maggio 1959, n 362.

Provvedimenti in materia di tasse di concessione governativa sugli abbonamenti alle trasmissioni televisive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tassa di concessione governativa riguardante i libretti di abbonamento alle trasmissioni televisive per uso privato, istituita con la legge 10 dicembre 1954, n. 1150, modificata, quanto alla misura, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1413, può essere corrisposta, nel caso di pagamento rateale del canone di abbonamento alle trasmissioni televisive, a rate uguali, alle scadenze stabilite per le singole rate di abbonamento, insieme con le rate stesse.

In tal caso, la tassa è dovuta nella misura di lire 1 020, per ciascuna rata semestrale o di lire 530 per ciascuna rata trimestrale.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto del 1° gennaio 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 363.

Approvazione di una variante al piano regolatore della zona di Albaro in Genova, relativa allo scomparto già sede della Villa Mascardi lungo la via Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 giugno 1914, n. 667, con la quale è stato approvato il piano regolatore della città di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, con il quale è stata approvata una variante generale al piano regolatore per la zona di Albaro;

Vista la domanda in data 11 novembre 1957 con la quale il sindaco di Genova in base a delibera consiliare 25 ottobre 1957, n. 1236, ha chiesto l'approvazione di una modifica alla variante suddetta, relativa allo scomparto già sede della Villa Mascardi, lungo la via Trento in quella Città;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti è stata presentata un'opposizione da parte del sig. Alberti Cesare ed altri;

Ritenuto che il comune di Genova ha formulato le sue deduzioni alla opposizione presentata con delibera consiliare n. 591 del 15 aprile 1958;

Ritenuto che il progetto di variante prevede la destinazione dell'area già occupata dalla antica Villa Mascardi — e pertanto vincolata all'inedificabilità — villa ora distrutta da eventi bellici, alla costruzione di un caseggiato a perimetro obbligato, le cui dimensioni e la cui altezza sono determinate in modo adeguato alla edilizia già esistente nella zona;

Considerato che la progettata modifica appare urbanisticamente ammissibile e realizza una soddisfacente sistemazione della zona di che trattasi;

Che, tuttavia, poichè le maggiori altezze sulla via Trento rappresentano una compensazione di volume rispetto alla minore profondità del fabbricato, si prescrive che la convenzione tra il Comune e le ditte intestatarie, da cui risulti che la rimanente area di proprietà rimane vincolata a non costruzione, sia debitamente trascritta;

Considerato, che l'opposizione presentata dal signor Cesare Alberti ed altri è da respingere, per le ragioni contenute nelle controdeduzioni comunali, con le quali si concorda;

Visto il parere n. 1741 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'11 settembre 1958;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione Cesare Alberti ed altri, è approvato il progetto di modifica della variante al piano regolatore della regione di Albaro in Genova, relativa allo scomparto già sede della Villa Mascardi lungo la via Trento, vistato dal Ministro competente in una planimetria in iscala 1:1000, due planimetrie in iscala 1:500, ed in una relazione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1959, n. 364.

Modificazione della circoscrizione territoriale dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1759, concernente la nuova circoscrizione militare territoriale dell'Aeronautica militare;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 1 del regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1759, è così modificato:

« In applicazione dell'art. 5 del regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, i territori di giurisdizione dei quattro Comandi di zona aerea territoriale e dei Comandi di aeronautica della Sicilia e della Sardegna, previsti dall'art. 2 del citato regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, sono così stabiliti:

I Zona aerea territoriale, sede di comando Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige Friuli Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Veneto, fatta eccezione della provincia di Padova, Liguria, fatta eccezione della provincia di La Spezia, Marche, fatta eccezione della provincia di Ascoli Piceno;

II Zona aerea territoriale, con sede di comando in Padova: provincia di Padova;

III Zona aerea territoriale, con sede di comando in Roma: Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, fatta eccezione della provincia di Cagliari, provincie di La Spezia e Aquila;

IV Zona aerea territoriale, con sede di comando in Bari: Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzi e Molise, fatta eccezione della provincia di Aquila, Sicilia, fatta eccezione della provincia di Palermo, provincia di Ascoli Piceno;

Aeronautica della Sicilia, con sede di comando in Palermo: provincia di Palermo;

Aeronautica della Sardegna, con sede di comando in Cagliari: provincia di Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 11. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1959, n. 365.

Prelevamento di L. 3.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958 59.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 3.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958 59.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S V On le, concerne la prelevazione di L. 3 500 000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958 59, onde provvedere, in relazione a straordinarie esigenze di servizio dell'ufficio per l'organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali, prima non prevedibili, alla integrazione degli stanziamenti dei capitoli n 584 (compensi speciali al personale in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario) e numero 586 (indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale) rispettivamente di L 3 000 000 e di L 500 000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827, si provvede ad esso in base alla facoltà di cui all'art 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro. TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 31 ottobre 1958, n. 965;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-1959, esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, è autorizzata la prelevazione di L. 3.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione per il detto esercizio finanziario:

Cap. n. 584. — Compensi speciali, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 586. — Indennità, ecc. per le missioni, ecc.	»	500.000
	L.	3.500.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n 18. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1959, n. 366.

Prelevamento di L. 1.032.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 1.032.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1958-59.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le, concerne la prelevazione di L. 1 032 000 000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese per la manutenzione dei beni demaniali (Cap. n. 29)	L.	18.000.000
(Assegnazione occorrente per provvedere ad urgenti maggiori spese di manutenzione di beni demaniali assegnati in dotazione alla Presidenza della Repubblica, prima non prevedibili)		
Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie (Cap. n 293) . .	»	500.000.000
(Ulteriore integrazione indispensabile per fronteggiare le maggiori spese derivanti dalle eccezionali misure profilattiche adottate a seguito delle persistenti manifestazioni poliomielitiche in diverse zone del territorio nazionale)		
Compensi speciali al personale della Ragioneria generale dello Stato, degli uffici provinciali e degli uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del tesoro (Capitoli numeri 409 e 432) .	»	84.000 000
(Integrazioni occorrenti per remunerare imprevedibili eccezionali prestazioni rese dal personale in servizio presso gli Uffici predetti ed i Centri meccanografici)		

Ministero dell'interno:

Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo e non di ruolo (Capitoli numeri 6 e 8) .	»	180.000.000
Compensi speciali al personale (Capitolo n 12) .	»	50.000 000
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni e trasferte nel territorio nazionale (Capitoli numeri 13 e 58) .	»	100 000.000
Premi a funzionari di pubblica sicurezza (Cap. n. 56) .	»	100 000.000
(Integrazioni indispensabili per provvedere ad imprevedibili maggiori spese per le elezioni amministrative in taluni Comuni)		
	L.	1 032.000 000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dal fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 31 ottobre 1958, n. 965 e n. 972;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-1959, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, è autorizzata la prelevazione di lire 1.032.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 29. — Spese per la manutenzione, ecc.	L.	18.000.000
Cap. n. 293. — Spese per i provvedimenti contro le endemie, ecc. .	»	500.000.000
Cap. n. 409. — Compensi speciali, ecc.	»	42.000.000
Cap. n. 432. — Compensi speciali, ecc.	»	42.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 6. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	160.000.000
Cap. n. 8. — Compensi per il lavoro straordinario, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 12. — Compensi speciali, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 13. — Indennità, ecc. per le missioni, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 56. — Premi, ecc. . .	»	100.000.000
Cap. n. 58. — Spese per trasferte, ecc.	»	80.000.000
	L.	1.032.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1959.

Sostituzione di membri del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1958, registro n. 2, foglio n. 301, con il quale è stato costituito il Consiglio del predetto Ordine cavalleresco;

Viste le dimissioni da membri del Consiglio del predetto Ordine cavalleresco, rassegnate dal cav. del lavoro Furio Cicogna con lettera in data 21 marzo 1959 e dal cav. del lavoro Attilio Benigni con lettera in data 10 aprile 1959;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni fatte, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro e dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Sulle proposte del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il cav. del lavoro Furio Cicogna è sostituito nella qualità di membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro », in rappresentanza della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, dal cavaliere del lavoro Raul Chiodelli fino alla scadenza del triennio previsto dal citato decreto Presidenziale del 2 maggio 1958.

Il cav. del lavoro Attilio Benigni è sostituito nella qualità di membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro », in rappresentanza degli industriali, dal cav del lavoro Michelangelo Pasquato, fino alla scadenza del triennio previsto dal citato decreto Presidenziale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1959

GRONCHI

COLOMBO — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1959
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 288

(3497)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1959.

Costituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 24 marzo 1958, n. 72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;

Viste le designazioni all'uopo fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di revisione del riso in esportazione è costituita:

Borasio prof. Luigi, direttore facente funzione della Stazione sperimentale della risicoltura, presidente;

Piacco prof. Romeo, aiuto direttore della Stazione sperimentale di risicoltura, presidente supplente;

Barocas dott. Silvio, rappresentante effettivo dello Istituto nazionale per il commercio estero;

Marsili dott. Giovanni, rappresentante supplente dello stesso Istituto;

Ramponi gr. uff. Anselmo, rappresentante effettivo dell'Ente Nazionale Risi;

Pagani rag. Giovanni, rappresentante supplente dello stesso Ente;

Malgara Carlo, rappresentante effettivo della categoria degli industriali,

Amodeo Paolo, rappresentante supplente della stessa categoria;

Tosco Luigi, rappresentante effettivo della categoria dei commercianti;

Zina Anacleto, rappresentante supplente della stessa categoria;

Madonnini Cipriano, rappresentante effettivo della categoria degli agricoltori;

Valleggiani Pietro, rappresentante supplente della stessa categoria;

Art. 2.

Ai membri di cui al precedente articolo è corrisposto, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza di L. 1000 a norma dell'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

I componenti della Commissione di cui ai precedenti articoli, che rappresentano le categorie degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori durano in carica un anno a decorrere dalla data del presente decreto; tuttavia continuano nelle loro attribuzioni fino a quando non siano stati sostituiti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1959

Il Ministro: DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1959
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 258. — SEVERATI

(3496)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1959.

Composizione del Consiglio di amministrazione della Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1956, con il quale è stato ricostituito il Consiglio d'amministrazione dell'Associazione;

Ritenuta la necessità di ricostruire il Consiglio di amministrazione dell'Associazione, scaduto dalla carica per compiuto triennio di nomina;

Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, è così composto:

1) Pace dott. Giuseppe; 2) Scimeni ing. Cesare; 3) Rivoira ing. Franco; 4) Zomak dott. Carlo; 5) Indaco ing. Vincenzo; 6) Ghezzi rag. Pietro; 7) Crocchi dott. Guido; 8) Dalla Torre ing. Leone; 9) Posanzini dott. Amedeo; 10) Ferro-Luzzi ing. Giovanni; 11) Spaggiari dott. Mario; 12) Masci ing. Filippo, in rappresentanza degli industriali;

1) Bruno ing. Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

1) Casò ing. Enrico; 2) Roma prof. ing. Francesco; 3) Bulgarelli dott. Paolo; 4) Rossano dott. Raffaele; 5) Bacci p. i. Giuseppe; 6) Tafuri ing. Adriano, di nomina ministeriale.

Art. 2.

Le funzioni di presidente e di vice presidente del Consiglio di amministrazione sono affidate rispettivamente all'ing. Enrico Casò ed al prof. ing. Francesco Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1959
Registro n. 7 Lavoro e previdenza, foglio n. 296 — BARONE

(3473)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1959.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella «II Fiera della casa, dell'arredamento e dell'abbigliamento», che avrà luogo a Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dall'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Fiera della casa, dell'arredamento e dell'abbigliamento », che avrà luogo a Napoli, dal 28 giugno al 14 luglio 1959, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 giugno 1959

Il Ministro: COLOMBO

(3499)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1959.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 3 marzo 1951, con il quale il dott. Giulio Bruno Togni venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che il dott. Giulio Bruno Togni, eletto deputato al Parlamento, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Considerata l'opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dall'on. dottor Giulio Bruno Togni dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è sciolta.

Art. 3.

Il dott. ing. Emilio Franchi è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e successive modificazioni, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1959

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(3472)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1959
Modifiche al calendario di Borsa per l'anno 1959.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, numero 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957, che determina le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1959;

Vista la lettera del 27 aprile 1959, n. 373, dell'Associazione italiana degli agenti di cambio, e ritenuta l'opportunità di accogliere le richieste di abbinare le operazioni delle liquidazioni di Borsa dei mesi di agosto e di settembre 1959, di modificare il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1959;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di Borsa per la liquidazione mensile di agosto che dovrebbero aver luogo nei giorni 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 31 agosto 1959, secondo il calendario di Borsa approvato con decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite con il decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 18, 21, 22, 24, 26, 29 e 30 settembre 1959.

La risposta premi per il mese di agosto 1959, prevista nel calendario per il giorno 20, viene spostata al successivo giorno 27 dello stesso mese.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1959, previsto nel calendario dal giorno 7 al 19 agosto, viene modificato dal 7 al 23 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1959, fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte nei giorni non festivi per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, osservando, in conformità di quanto disposto con l'art. 3 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1959, il seguente orario:

dalle ore 11 alle 11,30 nei giorni di sabato non festivi e del 14 agosto;

dalle ore 11,30 alle 12 in tutti gli altri giorni non festivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 12 giugno 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(3516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1959, n 15200/2658, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1959, registro n 12 Interno foglio n 94, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria di un mutuo di L 915 900 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958

(3506)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1959, registro n 11 Interno, foglio n 346, il comune di Artena (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22 870 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3507)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*) Elenco n. 23.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	639821	245 —	Scarrone *Giulia* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Altare (Genova).	Scarrone *Angela Giulia* di Sebastiano, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	6372	14.250 —	Capasso Gennaro, Gianfranco e Maria Rosaria di Guido, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di esso Capasso Guido fu Cosimo, dom in Napoli	Capasso Gennaro, *Giovanni* e Maria Rosaria di Guido, ecc., come contro.
Id.	3858	5.250 —	*Colloredo Mels* Lucia di Camillo, moglie di *De Langer* Giuseppe fu Carlo, dom. in Gubbio (Perugia). Vincolato per dote.	*De Colloredo* Lucia di Camillo, moglie di *Langer* Giuseppe, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	212742	38,50	Ricci Giovanni fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre *Portusio Luigia* fu Giovanni vedova di Ricci Matteo, dom. in Savona	Ricci Giovanni fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre *Pertuso Maria Francesca* fu Giovanni, ecc , come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	671799	875 —	Vernetti *Carolina* di Domenico, moglie di Bruni Giuseppe fu Carlo, dom ad Albizzate. Vincolato per dote	Vernetti *Paola* di Domenico, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	3967	750 —	Bancalari Lilliana fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Conti Adele* di Antonio ved Bancalari, con usufrutto a *Conti Adele* di Antonio ved Bancalari	Bancalari Lilliana fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Conte Agostina Adele* di Antonio ved Bancalari, con usufrutto a *Conte Agostina Adele* ved. Bancalari
Id.	4638	750 —	Bancalari Lilliana fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Conti Adele* di Antonio ved Bancalari	Bancalari Lilliana fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Conte Agostina Adele* di Antonio ved Bancalari.
P. Red 3,50 % (1934)	489634	430,50	Novarina Giuliana fu Carlo, minore emancipata sotto la curatela di *Martellozzo* Massimiliano, curatore del figlio minore *Martellozzo* Giovanni, marito della titolare Vincolato per dote.	Novarina Giuliana fu Carlo, minore emancipata sotto la curatela di *Martelozzo* Massimiliano, curatore del figlio minore *Martelozzo* Giovanni marito della titolare. Vincolato per dote
Id.	491137	10,50	Novarina Giuliana fu Carlo, moglie di *Martellozzo* Giovanni, minore emancipata sotto la curatela di *Martellozzo* Massimiliano Vincolato per dote	Novarina Giuliana fu Carlo, moglie di *Martelozzo* Giovanni, minore emancipata sotto la curatela di *Martelozzo* Massimiliano Vincolato per dote.
B. T. N. 5 % (1959)	7500	500 —	Ospedale Civile « Edoardo Agnelli » in Pinerolo (Torino), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ad *Ambrosio Giuseppina* e *Filomena* fu Giuseppe, dom a Pinerolo	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ad *Ambrogio Giuseppa* e *Teresa* fu Giuseppe, dom. a Pinerolo.
Id.	13906	24.250 —	Ferrari Luigi fu Geremia, dom in Cologne (Brescia).	Ferrari Luigi fu Geremia, *minore sotto la patria potestà della madre Fortunato Caterina ved Ferrari*, dom. in Cologne (Brescia).
B. T. N. 5 % (1959)	5716	750 —	Grimoldi Carolina fu Angelo ved *Grippa*, dom in Monza Vincolato per cauzione.	Grimoldi Carolina fu Angelo ved. *Crippa*, dom in Monza. Vincolato per cauzione.
Rend. 5 % (1935)	29184	3.000 —	Ramenzoni *Elia* di Lamberto, dom. a Genova Vincolato per dote.	Ramenzoni *Clia* di Lamberto, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	809579	2.485 —	Scevola *Pierina* di Paolo, moglie di Mirabelli Giovanni, dom. a Vigevano. Vincolato per dote.	Scevola *Maria Pietrina* di Paolo, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	2607	10.000 —	Granata Angela fu Vincenzo, moglie di De Crecchio *Parladore* Luigi, dom. in Roma. Vincolato per dote.	Granata Angela fu Vincenzo, moglie di De Crecchio *Renzetti* Luigi, dom. in Roma. Vincolato per dote.
Cons 3,50 % (1906)	551736	700 —	Garrone *Edoardo* di Giacomo, dom. in Torino Ipotecato per cauzione.	Garrone *Eugenio* di Giacomo, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	106780	330 —	Garrone *Edoardo* fu Giacomo, ecc., come sopra	Garrone *Eugenio* fu Giacomo, ecc., come sopra
Id.	106781	525 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	106783	1.230 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	117558	500 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5% (1935)	106782	1.250 —	Garrone *Edoardo* fu Giacomo, dom. in Torino Ipotecato per cauzione.	Garrone *Eugenio* fu Giacomo, ecc., come contro.
Id.	106784	8.800 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50% (1934)	528559	10.710 —	Garrone Giuseppe fu *Edoardo*, dom. a Torino Ipotecato per cauzione.	Garrone Giuseppe fu *Eugenio*, dom. a Torino. Ipotecato per cauzione.
Rend. 5% (1935)	228920	1.350 —	Garrone Giuseppe fu *Edoardo*, dom. in Torino Ipotecato per cauzione.	Garrone Giuseppe fu *Eugenio*, dom. in Torino. Ipotecato per cauzione.
Cons. 3,50% (1906)	382315	350 —	Lanza Pierina fu *Giovanni Secondo*, minore sotto la patria potestà della madre Guido Catterina fu Pietro ved. Lanza, dom. a Tenda (Cuneo).	Lanza Pierina fu *Secondo*, minore, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1964)	534	39.750 —	Sabino Virginia fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Montagnaro *Francesca* ved. Sabino, dom. a Napoli.	Sabino Virginia fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Montagnaro *Francesca Saveria* ved. Sabino, dom. in Napoli.
B. T. N. 5% (1960)	1215	3.500 —	Jandolo Raffaele, Antonio ed Anna fu Alfredo, i due ultimi minori sotto la patria potestà della madre *De Luca Giuseppina* fu Antonio ved Jandolo eredi indivisi del padre, in parti uguali, dom in Avellino, con usufrutto a *De Luca Giuseppina* fu Antonio ved Jandolo Alfredo.	Jandolo Raffaele, Antonio ed Anna fu Alfredo, i due ultimi minori sotto la patria potestà della madre *de Luca Giuseppa* fu Antonio ved. Jandolo, eredi indivisi del padre, in parti uguali, dom. in Avellino, con usufrutto a *de Luca Giuseppa* fu Antonio ved. Jandolo Alfredo.
Rend. 5% (1935)	25000	2.750 —	Ivaldi Giovanni fu Andrea, dom a Genova, con usufrutto a Narizzano *Eugenia* fu Giovanni ved Ivaldi, dom. a Genova	Ivaldi Giovanni fu Andrea, dom a Genova, con usufrutto a Narizzano *Maria Virginia* fu Giovanni ved. Ivaldi, dom. a Genova
Id.	24999	2.750 —	Ivaldi Giuseppe fu Andrea, dom. a Genova, con usufrutto, come sopra.	Ivaldi Giuseppe fu Andrea, dom. a Genova, con usufrutto, come sopra.
P. Red. 3,50% (1934)	138247	518 —	Cirillo *Rosa* di Angelantonio moglie di Esposito Alfonso, dom a Boscotrecase (Napoli). Vincolato per dote.	Cirillo *Maria Rosa* di Angelantonio moglie di Esposito Alfonso, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	483139	910 —	Perucca *Maria* fu Bartolomeo, nubile, dom a Vercelli (Novara). Vincolato per dote	Perucca *Giuseppina Maria*, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1959)	13058	110.000 —	Frezza *Antonio* fu Giuseppe, dom. in Moliterno (Potenza)	Frezza *Francesco Antonio* fu Giuseppe, dom. in Moliterno (Potenza).
Id.	2686	5.500 —	Cappellani *Ines* fu Daniele moglie di Sigona *Ruggero*, dom a Ragusa. Vincolato per dote	Cappellani *Emma Maria Ines* fu Daniele, moglie di Sigona *Ruggiero*, dom. a Ragusa Vincolato per dote.
P. Red. 3,50% (1934)	253214	1.186,50	Visini Bice fu Carlo dom. in Milano, con usufrutto a *Royech Elisa* fu Antonio maritata Tola, dom a Milano	Come contro, con usufrutto a *Roych Elisabetta* fu Antonio ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1959)	3516	15.500 —	Carbonari *Luisella* di Alessandro moglie di Giardini Aldo, dom. in Ancona. Vincolato per dote.	Carbonari *Luvisella* di Alessandro, ecc., come contro.
Id.	6548	5.000 —	Frezzetti *Nunzia* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli	Frezzetti *Annunziata* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	9876	250 —	D'Arienzo *Ilaria* fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Orsini Elisabetta ved. D'Arienzo.	D'Arienzo *Marisa Ilaria* fu Donato, minore ecc., come contro.
P. Red. 3,50% (1934)	414926	8.694 —	Girardi *Maria Pia* di Oreste moglie di De Ruggiero Celeste, dom. a Napoli. Vincolato per dote	Girardi *Maria* di Oreste ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1963)	314	1.000 —	Nuccio Giuseppe fu *Dalmazio*, minore sotto la tutela di Nuccio Espedito fu Giuseppe, dom in Palermo	Nuccio Giuseppe fu *Salvatore Dalmazzo*, minore ecc., come contro.
Id.	315	500 —	Nuccio Giuseppe fu *Dalmazio*, minore sotto la tutela di Nuccio Espedito fu Giuseppe, dom in Palermo.	Nuccio Giuseppe fu *Salvatore Dalmazzo*, minore ecc , come contro.
Id.	316	1.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	317	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 13 giugno 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(3520)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	10650	7.000 —	Correale Lucia fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Potenza *Flora* fu Michelangelo, dom. in Foggia.	Correale Lucia fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Potenza *Florinda* fu Michelangelo, dom in Foggia.
Id.	10651	3.500 —	Come sopra con usufrutto a Potenza *Flora* fu Michelangelo ved. Correale, dom a Foggia	Come sopra con usufrutto a Potenza *Florinda* fu Michelangelo ved Correale, dom. a Foggia
Id.	10647	3.500 —	Correale Luigi fu Gennaro dom. in Foggia, con usufrutto come sopra.	Correale Luigi fu Gennaro dom in Foggia, con usufrutto come sopra
Id.	10192	3.500 —	Correale Vincenzo fu Gennaro dom in Foggia con usufrutto come sopra.	Correale Vincenzo fu Gennaro dom in Foggia con usufrutto come sopra
Id.	8800	15.000 —	Correale Mario, *Concettina*, Gaetana, Antonio ed Ugo fu Gennaro, eredi indivisi del padre domiciliati in Foggia, con usufrutto come sopra.	Correale Mario, *Concetta*, Gaetana, Antonio ed Ugo fu Gennaro, eredi indivisi del padre, domiciliati in Foggia, con usufrutto come sopra
Id.	8801	500 —	Intestazione e usufrutto come sopra.	Intestazione e usufrutto come sopra
Id.	8802	2.500 —	Intestazione e usufrutto come sopra.	Intestazione e usufrutto come sopra
Id.	4377	11.000 —	*Bulgarini D'Elci* Adele fu Ferdinando, moglie di Fecia di Cossato Carlo, dom in Roma Vincolato per dote	*Bulgarini* Adele fu Ferdinando, ecc, come contro
P. Red. 5 % (1936)	15229	510 —	Bastiani Annita fu *Arcangelo* moglie di Marchetti Ferdinando, dom in Piombino Vincolato per dote	Bastiani Annita fu *Arcangiolo*, ecc, come contro.
Rendita 5 % (1935)	6567	160 —	Caramelli *Adele* fu Aristodemo, minore sotto la patria potestà della madre Mazzoni Clementina fu Giacomo ved Caramelli, dom a Livorno	Caramelli *Rita* fu Aristodemo minore sotto la patria potestà della madre Mazzoni Clementina fu Giacomo ved. Caramelli, dom a Livorno.
B. T. N. 5 % (1959)	11512	275.000 —	Chiappe *Maria Teresa* fu Olimpio, moglie di Cassini Felice Ottavio, dom in Genova	Chiappe *Federica Maria Teresa* fu Olimpio, moglie di Cassini Felice Ottavio, dom a Genova.
Cons. 3,50 % (1906)	862358	511 —	Cirillo Gennaro fu Ferdinando, interdetto sotto la tutela della moglie Ranellucci *Teresa* fu Antonio, dom in Torre del Greco (Napoli)	Cirillo Gennaro fu Ferdinando, interdetto sotto la tutela della moglie Ranellucci *Maria Teresa* fu Antonio, dom in Torre del Greco (Napoli)
Id.	865523	402,50	Benincasa *Antonietta* di Raffaele, moglie di Parisi Giovanni di Giuseppe, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Benincasa *Antonetta* di Raffaele, ecc, come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	8534	30.250 —	Luccio *Ludovica* di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Roma	Luccio *Maria Ludovica* di Vittorio, ecc., come contro
Id.	885	250 —	Borsari *Zovella* fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Bacchi Maria fu Ercole ved Borsari, dom. a Castelnuovo Rangone	Borsari *Zoella* fu Augusto, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	58758	55 —	*Corridore Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Forgione Salvatore, dom in Palazzolo Acreide (Siracusa). Vincolato per dote	*Corritore Giuseppa* fu Giuseppe, ecc, come contro.
Id.	58757	35 —	*Corridore* Giuseppa fu Giuseppe, ecc., come sopra.	*Corritore* Giuseppa fu Giuseppe, ecc, come sopra.
Id.	217638	1.325 —	Scigliano Aldo fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Amarante Ermelinda fu Serafino dom. a Napoli.	Scigliano Aldo fu *Giovangiuseppe*, minore ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	363375	763 —	Raiteri Luigi fu *Lino*, minore, sotto la patria potestà della madre Marletta Maria fu Luigi ved Raiteri dom. in Treville (Alessandria)	Raiteri Luigi Evasio fu *Velino*, minore ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	754	1.250 —	Santangeli *Maria Teresa* fu Vitulio, minore sotto la patria potestà della madre Centioni Agnese fu Innocenzo ved Santangeli, dom a Frascati (Roma).	Santangeli *Teresa* fu Vitulio, ecc., come contro
Id.	7774	250 —	Amante Giorgio fu Pier Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Mazzocchi Alemanni *Magda* di Nallo, dom. in Roma	Amante Giorgio fu Pier Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Mazzocchi Alemanni *Magdalena* di Nallo, dom. in Roma
Id.	10642	7.000 —	Amante Giorgio Federico fu Pier Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Mazzocchi Alemanni *Maddalena* di Nallo, dom in Roma	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	135860	630 —	Mastandrea *Teresa* di *Gio Batta*, moglie di Bevilacqua Giuseppe fu Riccardo, dom. in Minervino Murge (Bari) Vincolato per dote	Mastandrea *Teresina* di *Giovambattista*, ecc., come contro.
Id.	140137	304,50	Mastandrea *Teresa* di Giambattista, moglie di Bevilacqua Giuseppe, dom in Minervino Murge (Bari).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	290635	87,50	Mortara *Dionigia* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Coppo Maria dom in Refrancore (Alessandria)	Mortara *Pasqualina Dionigia* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
Id.	615869	105 —	Mortara *Dionigia* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Coppo Maria di Bartolomeo ved. di Mortara Carlo, dom. in Refrancore (Alessandria).	Mortara *Pasqualina Dionigia* fu Carlo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	671282	70 —	Mortara *Dionigia* fu Carlo, nubile, dom. in Refrancore (Alessandria).	Mortara *Pasqualina Dionigia* fu Carlo, nubile, dom. in Refrancore (Alessandria).
Id.	810380	52,50	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	2309	500 —	Balletta Anna fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Balletta Francesca di Salvatore, dom in Roma, con usufrutto a Balletta Francesca di Salvatore	Balletta Anna fu *Antonino*, minore ecc., come contro.
Id.	4685	250 —	Balletta Anna fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Balletta Francesca di Salvatore, dom. in Roma con usufrutto a quest'ultima.	Balletta Anna fu *Antonino*, minore, ecc., come contro.
Id.	4686	750 —	Balletta Anna fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Balletta Francesca di Salvatore dom. in Roma.	Balletta Anna fu *Antonino*, minore, ecc., come contro.
Id.	4374	3.250 —	*Bizzari* Mario, Andreina e Maria-Augusta minori sotto la patria potestà della madre Durand *Gianna* ved *Bizzari*.	*Bizzarri* Mario, Andreina e Maria Augusta, minori sotto la patria potestà della madre Durand *Giovanna* ved. *Bizzarri*.
Cons. 3,50 % (1902)	41306	1.022 —	Garello Francesco fu Carlo dom a Torino, con usufrutto a Garello Virginia fu *Marcello* ved Garello Carlo, dom a Torino.	Come contro con usufrutto a Garello Virginia fu *Cesare* ved. Garello Carlo, dom. a Torino.
Id.	814714	2 408 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	226018	37.000 —	Infante *Antonetta* di Michele, moglie di Buglione Francesco di Antonio. Vincolato per dote.	Infante *Antonia* di Michele, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	501589	94,50	Caffarelli *Franco* di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Roma	Caffarelli *Francesco* di Vincenzo, minore, ecc, come contro.
B. T. N. 5 % (1963)	2741	8.500 —	Ente Patronato « Regina Margherita » pro ciechi - Istituto Paolo Colosimo, con sede in Napoli, con usufrutto a Starace *Anna* ved Ramaglia Salvatore.	Come contro con usufrutto a Starace *Marianna* ved Ramaglia Salvatore.
P. Red. 5 % (1936)	4356	1.125 —	Del Priore *Rosa* di Vincenzo moglie di Mignone Giuseppe fu Alfonso, dom. a Roma Vincolato per dote.	Del Priore *Rosina* di Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	15001	705 —	Come sopra.	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 5 % (1936)	456	500 —	Giordano Giovanni fu Giuseppe, interdetto sotto la tutela della moglie Cappiello *Antonietta*, dom a Napoli.	Giordano Giovanni fu Giuseppe, interdetto sotto la tutela della moglie Cappiello *Mariantonia*, dom. a Napoli.
Id.	9243	90 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	267712	690 —	Come sopra, dom. a Frattamaggiore.	Come sopra, dom. a Frattamaggiore.
P. Red 3,50 (1934)	370300	7.630 —	Come sopra, dom. a Barra.	Come sopra, dom. a Barra.
Id.	385987	990,50	Cappiello *Antonietta* di Luigi moglie di Giordano Giovanni fu Giuseppe interdetto, dom. a Barra. Vincolato per dote.	Cappiello *Mariantonia* di Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto che a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 18 maggio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(3107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 15 giugno 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,605	620,60	620,6025	620,60	620,60	620,60
$ Can	646,25	646,30	646,25	646,25	645,70	646,50	646,625	646,20	646,375	646,40
Fr Sv	143,92	143,915	143,96	143,945	143,92	143,93	143,93	143,90	143,93	143,92
Kr D.	90,10	90,11	90,23	90,16	90,12	90,14	90,145	90,12	90,14	90,10
Kr N.	87,20	87,20	87,23	87,235	87,25	87,22	87,24	87,20	87,22	87,22
Kr Sv	119,92	119,92	119,93	119,9425	119,90	119,94	119,94	119,93	119,94	119,93
Fol	164,51	164,525	164,515	164,535	164,50	164,53	164,5325	164,50	164,53	164,52
Fr B.	12,42	12,425	12,4275	12,432	12,42	12,43	12,4305	12,45	12,42	12,43
Fr Fr	126,60	126,59	126,61	126,61	126,65	126,61	162,605	126,60	126,61	126,61
Lst.	1744,95	1744,80	1745,50	1745,65	1744,50	1745,35	1745,60	1745 —	1745,20	1745,50
Dm occ	148,47	148,47	148,54	148,54	148,55	148,53	148,525	148,50	148,53	148,53
Scell. Aust.	23,98	23,98	23,98	23,987	24 —	23,98	23,981	23,97	23,98	23,987

Media dei titoli del 15 giugno 1959

Rendita 3,50 % 1906	72,40
Id. 3,50 % 1902	71,70
Id. 5 % 1935	104,025
Redimibile 3,50 % 1934	92,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	100, —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,375
Id. 5 % 1936	100,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1959

1 Dollaro USA	620,601
1 Dollaro canadese	646,437
1 Franco svizzero	143,937
1 Corona danese	90,152
1 Corona norvegese	87,237
1 Corona svedese	119,941
1 Fiorino olandese	164,534
1 Franco belga	12,431
100 Franchi francesi	126,607
1 Lira sterlina	1745,625
1 Marco germanico	148,532
1 Scellino austriaco	23,984

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 % 1968

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 51

Ai sensi dell'art 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968 - n 213499 di L 20 000 capitale nominale, rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Napoli e denunciato smarrito dal sig Amodio Riccardo, nato a Napoli il 20 settembre 1906, e domiciliato in via Santa Caterina da Siena n 73, Napoli

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito

Roma, addì 13 giugno 1959

(3519) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott Pasquale Tripputi, nato a Spinazzola (Bari) il 3 gennaio 1903, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Bari a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1926-27

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(3465)

Il dott Antonio Mocci, nato a Oristano (Cagliari) il 12 aprile 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Pisa a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-48

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa

(3466)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione sono vietate, sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Milano, della estensione di ettari 110, compresa nel comune di Giussano, delimitata dai sotto indicati confini:

strada della Busa che da cascina Brenna, girando verso est, raggiunge la cascina Rebecca, proseguendo verso sud, raggiunge la cascina Costaiola, poi Magnago, Brioschina e Serenella che trovasi all'estremo sud, risalendo la strada verso ovest, dalla cascina Serenella si raggiungono le cascine Cagetto e Lazzaretto, appena dopo la cascina Lazzeratto segue la roggia che va ad incontrare la strada consorziale della Torre che, proseguendo verso nord, raggiunge le cascine Sala e Brenna

Si fa obbligo al presidente della Giunta provinciale di Milano di riferire annualmente al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna sui risultati ottenuti nella zona medesima.

(3456)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 7 novembre 1956, numero 14969 2095, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1959, al registro n. 6, foglio n 137, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rosa-Rosa Gioacchino fu Domenico, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in Foggia, estesa mq. 2 340 riportata in catasto alla particella n 99 parte del foglio di mappa n. 77 e nella planimetria tratturale con la lettera « A ».

(3457)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Paglieta

Con decreto Ministeriale in data 27 marzo 1959, n 27390/4337, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Matteo Olindo, nato il 9 marzo 1869, in Paglieta, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Lanciano Cupello, tronco in Paglieta, Casalbordino e Atessa, estese complessivamente mq 8 173 riportate in catasto alle particelle n 250 parte, n 80 parte, n 83 parte, 225/*d*, n. 225/*b*, n 108/*f* e n 108/*i* del foglio di mappa n 26, nonchè nella planimetria tratturale con i nn. 245, 251, 259, 244, 240, 250 e 258.

(3458)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario laertino di Laterza (Taranto), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 18 maggio 1959 tenuta dal Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario laertino di Laterza (Taranto), in liquidazione coatta, il dott Ruggero Sbaria, è stato nominato Presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375 e successive modificazioni.

(3459)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Cej Angela,

Visto il regio decreto legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del *regio decreto* legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Cej Angela, nata a Gorizia addì 6 settembre 1893, residente a Gorizia, Riva Piazzutta, di condizione pensionata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cej in Zei

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome materno della figlia Franco Egidia in Del Vento, nata a Gorizia il 16 agosto 1914.

Gorizia, addì 3 giugno 1959

Il prefetto: NITRI

(3443)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 30 giugno 1958.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1958, con cui è stato indetto un concorso per titoli a cinquantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali;

Visto l'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è composta:

Presidente:

Marsilia dott Giuseppe, vice prefetto ispettore, in servizio al Ministero.

Membri:

Petriccione dott Luigi, vice prefetto ispettore, in servizio al Ministero,

Mastrolilli dott Federico, vice prefetto ispettore, in servizio al Ministero,

Griffi dott Filippo, direttore di sezione, in servizio al Ministero;

Damotto dott. Aldo, direttore di sezione, in servizio al Ministero.

Il consigliere di 1ª classe dott Luca San Mauro, addetto al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1958

p *Il Ministro*: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1958
Registro n. 15, foglio n. 14

(3488)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quarantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto Ministeriale 17 luglio 1958, riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio nelle Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1958, con cui è stato indetto un concorso per esami a quarantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio nelle Amministrazioni statali;

Visto l'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è composta:

Presidente:

Mastrolilli dott Federico, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero.

Membri:

De Sanctis dott. Ary, direttore di sezione in servizio al Ministero;

La Rosa dott. Corrado, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Genzardi dott. Ugo, direttore di sezione in servizio al Ministero,

Castelli dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere di 2ª classe dott. Antonio Di Tomaso, addetto al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1958

p *Il Ministro* MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1959
Registro n. 2 Interno, foglio n. 397 — MARTORELLA

(3487)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quarantotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno bandito con decreto Ministeriale 21 maggio 1958.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1958, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a quarantotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno,

Visto il decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto l'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta dai signori:

Presidente:

Verrano dott Gaetano, presidente di sezione del Consiglio di Stato

Membri

Memmo dott Adolfo, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e del personale,

Petriccione dott Luigi, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero,

Sinopoli prof Mario, libero docente di diritto ecclesiastico presso l'Università di Roma,

D'Avanzo prof Walter, libero docente di diritto civile presso l Università di Roma

Alla Commissione viene aggregata la prof ssa Vittoria Tedeschi, ordinaria di lingua inglese presso il liceo scientifico « Righi » di Roma, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese e tedesco)

Il consigliere di 2ª classe dott Giovanni Fortunati, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 15 gennaio 1959

p. *Il Ministro*: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1959
Registro n. 3 Interno, foglio n. 131. — MARTORELLA

(3485)

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quarantotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto Ministeriale 21 maggio 1958.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1959, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quarantotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto Ministeriale 21 maggio 1958;

Considerata l'impossibilità — per sopravvenuti impegni — della professoressa Vittoria Tedeschi di far parte, quale membro aggregato per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere, della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse;

Visto l'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

In sostituzione della professoressa Vittoria Tedeschi, sono aggregati alla Commissione giudicatrice, di cui alle premesse, il prof Gastone Griemigni e la prof ssa Raffaella Di Vestea, insegnanti presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » di Roma, per il giudizio sulla conoscenza, rispettivamente, della lingua inglese e di quella francese e tedesca

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1959

p *Il Ministro*: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1959
Registro n 5 Interno, foglio n. 160 — MARTORELLA

(3486)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a quattro cattedre di oboe nei Conservatori di musica di Stato.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n 20 del 14 maggio 1959, è stata pubblicata la gradatoria dei vincitori del concorso per titoli a quattro cattedre di oboe nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministriale 15 marzo 1956

(3484)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione dei progetti della nuova sede della Biblioteca nazionale di Roma, al Castro Pretorio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1959, n 9509, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1959, registro n. 20 foglio n 361, col quale è stato approvato il bando di concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la progettazione della nuova sede della Biblioteca nazionale di Roma, al Castro Pretorio;

Considerato che, a' termini dell'art 5 del bando di concorso il termine per la presentazione degli elaborati era stato fissato al 31 luglio 1959;

Considerato che il citato decreto 26 marzo 1959, n 9509, è stato registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1959 e che di conseguenza solamente in data 30 maggio 1959 è stato possibile effettuarne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuta, pertanto, la opportunità di disporre una proroga al termine per la presentazione degli elaborati fissata al 31 luglio 1959;

Decreta:

Art 1.

Il termine per la presentazione degli elaborati relativi alla progettazione della nuova sede della Biblioteca nazionale di Roma, al Castro Pretorio, fissato dall'art 5 del decreto di bando al 31 luglio 1959 e prorogato al 30 settembre 1959.

Art. 2.

Pertanto, detti elaborati dovranno pervenire a cura e spese dei concorrenti al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, Roma, via Nomentana n 2, che ne curerà l'accettazione presso i locali della Biblioteca del Ministero, 1° piano, entro le ore 12 della citata data del 30 settembre 1959.

Art 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 giugno 1959

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1959
Registro n. 23, foglio n. 47

(3489)

PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n 14538 dell'8 febbraio 1958, modificato con decreto n 14538 del 31 marzo 1958, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami alle otto condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1957;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formulata a conclusione di detti lavori in seduta 6 maggio 1959;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, di cui trattasi;

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso nelle premesse indicato.

1.	Zambrini Francesca	punti	53,081	su 100
2.	Lucchini Lucia	»	52,598	»
3	Zampiceni Severa	»	52,210	»
4	Ferri Giacomina	»	51,783	»
5	Mambelli Giuseppina	»	51,710	»
6.	Facchini Maria	»	51 627	»
7	Farina Maria	»	51,446	»
8	Conter Giulia	»	51,371	»
9	Caldera Maria	»	51,342	»
10	Sala Emilia	»	51,281	»
11	Colosio Carmela	»	51,221	»
12	Righi Flora	»	51,002	»
13	Tirelli Santina	»	50,960	»
14	Cancarini Teresa	»	50,854	»
15	Lancini Maria	»	50,237	»
16	Paderni Merile	»	50,141	»
17	Borgna Clara	»	50,089	»
18	Gelmini Elvira	»	50,077	»
19	Mometti Alessandra	»	49 864	»
20	Polonioli Giovanna	»	49,804	»
21	Palini Domenica	»	49,725	»
22	Cassavago Rosa	»	49,571	»
23	Consoli Elsa	»	49,477	»
24	Blegi Iole	»	49,391	»
25.	Viani Emma, nata il 27 settembre 1935	»	49,362	»
26	Bertozzi Giovanna	»	49 362	»
27	Mingardi Laurina	»	49,316	»
28.	Rivetti Rosina	»	49,321	»

N.	Nome		Punti	
29.	Ferrari Alda	punti	49,287	su 100
30.	Pierin Pierina	»	49,267	»
31.	Sponda Lucia	»	49,260	»
32.	Castelnuovo Alessandra	»	49,121	»
33.	Tortelli Angiolina	»	48,933	»
34	Vidiccini Olga	»	48,929	»
35.	Maltempi Orsola	»	48,779	»
36	Sorosina Giovanna	»	48 648	»
37	Pezzoli Innocenza	»	48,406	»
38	Marconi Elisa	»	48,379	»
39	Uberti Carolina	»	48,308	»
40	Noci Martina	»	48,285	»
41.	Bignetti Teresina	»	48,252	»
42.	Gamalero Giulia	»	48 208	»
43.	Averoldi Maria	»	48 048	»
44.	Giacomelli Iris	»	47,967	»
45	Betti Teodolinda	»	47,775	»
46	Testa Lenina	»	47,706	»
47.	Ossoli Maria	»	47 671	»
48.	Milani Antonia	»	47,631	»
49.	Quabba Domenica	»	47,585	»
50	Acquistapace Bianca	»	47,504	»
51	Zanotti Libera	»	47,433	»
52	Pizzamiglio Rosetta	»	47,362	»
53	Bonoris Giuditta	»	47,335	»
54	Camminati Alba	»	47,317	»
55.	Trinca Giulia	»	47,194	»
56	Moro Carla	»	47,144	»
57.	Simone Antonia	»	46 925	»
58	Tononi Ines	»	46,750	»
59.	Zivelonghi Solidea	»	46,687	»
60	Alboini Cleonice	»	46 533	»
61.	Busca Angela	»	46 452	»
62.	Olivari Maria	»	46 437	»
63	Casanelli Anna	»	46,154	»
64	Colotti Amalia	»	45 829	»
65	Zuanetto Cristina	»	45,712	»
66	Tognoli Bianca	»	45,678	»
67	Riva Lucia	»	45,654	»
68	Brolis Rita	»	45,579	»
69	Faletti Martina	»	45 458	»
70	Grazioli Giuliana	»	45 450	»
71	Mirandola Maria	»	45 425	»
72.	Comina Maria	»	45,412	»
73	Amadori Maria	»	45 410	»
74	Ticozzelli Antonia	»	45,404	»
75.	Bianchi Giuliana	»	45,400	»
76	Baruzzi Caterina	»	45,362	»
77.	Milani Rosa	»	45,254	»
78	Generali Maria	»	45,187	»
79	Fagioli Rosanna	»	45,042	»
80	Centini Luciana	»	45,000	»
81	Vianelli Teresa	»	44,925	»
82	Bodini Lucia	»	44,760	»
83	Giampietri Giuseppina	»	44,737	»
84	Belotti Stefanina	»	44,700	»
85	Turillo Maria	»	44,587	»
86	Palini Delfina	»	44 542	»
87	Lazzerini Innocenza	»	44,437	»
88	Boschetti Norma	»	44,333	»
89	Mazzali Renza	»	44,250	»
90	Comina Celestina	»	44,000	»
91	Ronza Maddalena	»	43 948	»
92.	Barbaglio Angela	»	43,758	»
93	Franzoni Brigida	»	43,698	»
94	Cetti Santa	»	43,521	»
95	Pacacuzzi Alma	»	43,508	»
96	Borgnoni Morena	»	43,415	»
97	Rossi Cesarina	»	43,250	»
98	Gares Bruna	»	43 075	»
99	Molteni Angela	»	43,000	»
100	Franceschini Caterina	»	42,906	»
101	Migliorati Pierina	»	42,810	»
102	Baruzzi Bruna	»	42,467	»
103	Chiappini Celeste	»	42 450	»
104	Gazzani Pierina	»	42 300	»
105	Bertazzoni Adriana	»	42,187	»
106	Bertola Maria	»	42,000	»
107	Molinari Severina	»	41,787	»
108	Allegrini Ebe	»	41,571	»
109.	Pagliaroli Agnese	»	40,731	»
110.	Spagnoli Catina	punti	40,525	su 100
111.	Tonioli Ivana	»	39,237	»
112.	Tomasoni Ismene	»	38,783	»
113	Manzoni Clementina	»	38,196	»
114.	Gabelli Norma	»	37,856	»
115.	Linetti Rosalia	»	37,437	»
116	Pisoni Giuseppina	»	36,652	»
117	Baggio Elda	»	36,392	»
118	Gementi Angiolina	»	35,987	»
119	Ruggini Giacomina	»	35,531	»
120	Ferrazzoli Caterina	»	35,362	»

All'assegnazione delle vincitrici alle rispettive sedi, si farà luogo con altro provvedimento

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni e Consorzi interessati

Brescia, addì 4 giugno 1959

Il prefetto CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui viene approvata la graduatoria delle centoventi candidate idonee al concorso per otto posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957, bandito con decreto 8 febbraio 1958, n 14538, modificato con decreto n 14538 del 31 marzo 1958,

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria delle candidate idonee e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuna di esse

Preso atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta con l'altro citato decreto e che l'applicazione di quella sulla preferenza assoluta non è da effettuare nei riguardi di nessuna candidata,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, modificato dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, e l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta·

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata

1) Zambrini Francesca Capriano del Colle;
2) Lucchini Lucia Manerba Sul Garda,
3) Zampiceni Severina Calvisano,
4) Ferri Giacomina Carpenedolo, 2ª condotta;
5) Mombelli Giuseppina Valvestino, consorzio;
6) Facchini Maria Edolo frazione Cortenedolo e Vico;
7) Farina Maria Prestine;
8) Caldera Maria· Anfo

La concorrente Conter Giulia (8ª) non consegue nessuna assegnazione, essendo le condotte da essa indicate già assegnate a quelle che la precedono in graduatoria

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Brescia, addì 4 giugno 1959

(3470) *Il prefetto*: CAPPELLINI

PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto prefettizio n 15909 Div. 3ª san del 25 giugno 1957, col quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Rovigo alla data del 30 novembre 1956,

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio

n. 18007/3ª San. del 21 giugno 1958 successivamente modificato con decreto n 18007/3ª San del 24 marzo 1959,

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che hanno partecipato al concorso di cui in premessa:

N.	Nominativo		Punti
1	Fante Giandomenico	punti	54,242
2	Franzoso Luigi	»	53,770
3	Arduin Camillo	»	51,625
4	Rozzi Luciano	»	51,022
5	Ventriglia Francesco	»	48,067
6	Cova Giuseppe	»	48,066
7	Chiorboli Angelo	»	47,575
8	Libanora Ettore	»	47,250
9	Fantini Luigi	»	47,000
10	Ghetti Arturo	»	46 500
11	Marchetti Silvano, nato il 1º dicembre 1926	»	46,000
12	Mizzau Ulisse, nato il 20 giugno 1930	»	46 000
13	Zati Marino	»	45,943
14	Borghesi Angiolo	»	45,500
15	Benetti Achille	»	45,180
16	Onfiani Marcello	»	44,925
17	Zanetello Giobatta	»	44,813
18	Zambello Benito	»	44,310
19	Furin Michele	»	43,500
20	Luciani Manillo	»	43,438
21	Janni Mariano	»	42,863
22	Gaito Gino	»	42,500
23	Sanfelici Mario	»	41,500
24	Sivieri Mario	»	41,125
25	Monti Gianfranco	»	41,000
26	Cardelli Giuseppe	»	40,000
27	Gagliardi Matteo	»	39,000
28	Frigato Almerino	»	38,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Consorzi interessati.

Rovigo, addì 25 maggio 1959

Il prefetto: PANDOZY

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto prefettizio n 15909 in data 25 giugno 1957, col quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle due condotte veterinarie vacanti nei Consorzi fra i comuni di Ceneselli-Calto e Crespino Gavello Villanova Marchesana,

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso,

Viste le domande presentate dai concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

I seguenti concorrenti, nell'ordine appresso indicato, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata

1) Fante dott Giandomenico: Consorzio di Crespino-Gavello Villanova Marchesana,

2) Franzoso dott Luigi: Consorzio di Ceneselli-Calto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Consorzi interessati.

Rovigo, addì 25 maggio 1959

Il prefetto: PANDOZY

(3450)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 9411 in data 26 febbraio 1958, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1957;

Visti i propri decreti n. 52558 in data 28 novembre 1958 e n 14451 in data 31 marzo 1959, con i quali veniva, rispettivamente, costituita la Commissione giudicatrice del concorso e sostituito un componente della stessa;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n, 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1957:

N.	Nominativo		Punti	
1	Casale Giuseppe	punti	57,681	su 100
2	Sereno Aldo	»	55,013	»
3	Gastaldi Enrico	»	53,522	»
4.	Gonella Vittorio	»	53,181	»
5	Voarino Giov. Battista	»	52,818	»
6	Bassignana Ercole	»	52,800	»
7	Paolini Aldo	»	52,545	»
8	Ferrero Maurizio	»	52,059	»
9	Sonnati Armando	»	51,795	»
10	Balatti Aldo	»	51,659	»
11	Fornelli Giovanni	»	51,409	»
12	Isaia Bruno	»	51,368	»
13.	Dardo Giuseppe	»	51,295	»
14	Serrato Antonio	»	51,136	»
15	Fontanelli Giorgio	»	51,068	»
16	Bellone Andrea	»	51,000	»
17	Lo Russo Antonio	»	50,800	»
18	Donadei Gianfranco	»	50,795	»
19	Castano Emilio	»	50,727	»
20	Sibilla Angelo	»	49,931	»
21	Gallo Battista	»	49,863	»
22	Peirone Federico	»	49,540	»
23	Merlino Antonio	»	49,454	»
24	Soria Alcide	»	49,386	»
25	Agliardi Manlio	»	49,300	»
26	Delmonte Riccardo	»	49,204	»
27	Taini Alessandro	»	49,050	»
28	Laudati Angelo	»	49,045	»
29	La Selva Dino	»	49 000	»
30	Ciocca Francesco	»	48,977	»
31	Cassardo Luciano	»	48,968	»
32	Boggione Giov Battista	»	48,909	»
33	Dotta Giacomo	»	48,840	»
34	Alliod Martino	»	48,604	»
35	Olivero Aldo	»	48,363	»
36	Castelli Sergio, anzianità	»	48,318	»
37	Peirone Virginia Lucia	»	48,318	»
38	Mussano Ugo	»	48,295	»
39	Efisio Gigi Giulio	»	48,227	»
40	Amosso Enrico	»	47,727	»
41.	Massobrio Francesco	»	47,681	»
42	Avidano Primo	»	47,545	»
43	Chiappori Vittoriano	»	47,500	»
44	Emanuelli Giov. Battista	»	47,409	»
45	Venosa Francesco	»	47,250	»
46,	Belforte Mario	»	47,090	»
47	Moro Gianfranco	»	47,022	»
48	Bobel Andrea	»	46,704	»
49	Damiano Adriano	»	46,590	»
50	Mascarello Giovanni	»	46,545	»
51	Picedi Giuseppe	»	46,409	»
52	Gardin Michele	»	46,045	»
53	Ivaldi Arnaldo	»	45,636	»
54	Bondi Antonio	»	45,509	»
55	Ferrari Antonio	»	45,500	»
56	Negri Ugo	»	45,150	»
57.	Ferlini Sergio	»	44,977	»

58 Succi Giovanni	punti 44,545	su 100
59 Foletto Aldo	» 44,454	»
60. Valentino Secondo	» 43,863	»
61 Profazio Francesco	» 43,840	»
62. Terenzi Valentino	» 43,704	»
63 Gondolo Antonio	» 42,745	»
64. Meleleo Nicola	» 42,109	»
65. Nosengo Serafino	» 42,000	»
66 Bona Luigi	» 41,318	»

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 30 maggio 1959

Il prefetto: LORÈ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 24386, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1957,

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e la indicazione in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1957, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo.

1) Casale dott Giuseppe: condotta consorziale di Vico forte Mondovì - Briaglia,

2) Sereno dott Aldo: Villanova Mondovì;

3) Gastaldi dott. Enrico. condotta consorziale di Castagnito - Castellinaldo,

4) Gonella dott Vittorio: condotta consorziale di Sale Langhe - Sale San Giovanni,

5) Voarino dott Giov Battista: Entracque;

6) Paolini dott Aldo: condotta consorziale di Valgrana Montemale di Cuneo

Il presente decreto, a norma dell'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Consorzi ed i Consigli comunali interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici designati.

Cuneo, addì 30 maggio 1959

Il prefetto: LORÈ

(3469)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLZANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Bolzano

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio decreto n. 133 del 20 febbraio 1959, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Bolzano,

Considerato la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Bolzano e del Comune interessato,

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n 1265,

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale è stato istituito il Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Bolzano, è costituita come segue.

Presidente

Sciacca dott. Arnaldo, vice prefetto vicario.

Componenti.

Cancellara dott Ettore, medico provinciale capo;

Vendramini prof Renzo, direttore dell Istituto d'igiene dell'Università di Padova,

Casanova prof Francesco, docente in patologia speciale medica,

Veronese dott. Italo, ufficiale sanitario del comune di Verona,

Kotnik-Pirillo professoressa Stana, insegnante di lingua tedesca

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dott. Vella Carmelo, consigliere di seconda classe.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Bolzano ed inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, Foglio annunzi legali, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del Vice Commissario del Governo di Bolzano.

Bolzano, addì 9 giugno 1959

Il medico provinciale capo: CANCELLARA

(3490)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.